

## **LA GIUNTA**

Premesso che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale Alberghiero di Mondovì con sede decentrata a Dronero ha chiesto di poter fare effettuare ai propri studenti dei laboratori e tirocini formativi presso questo Comune;

Considerato che tali attività, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196, sono volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, non possono essere di durata superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap e non costituiscono rapporto di lavoro;

Dato atto che, a norma T.U. 1124/65, del D.P.R. 10.10.1996 n. 567 e del DPR 9.4.1999 n. 156, per le istituzioni scolastiche l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è garantita dall'INAIL nella speciale gestione "per conto dello Stato" mentre l'assicurazione per la responsabilità civile è a carico del citato Istituto donde nessun onere viene a gravare su questo Comune;

Che le attività di cui trattasi possono essere disciplinate mediante lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale;

Visto l'art.48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale, Giovanni Franco Luchino, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

- 1° - Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la stipula di una convenzione con l'Istituto Professionale Alberghiero di Mondovì con sede decentrata a Dronero, per l'effettuazione, presso questo Comune, di "laboratori e tirocini formativi" da parte di studenti del medesimo Istituto.
- 2° - Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione con il citato Istituto - rappresentata dal Dirigente Scolastico - nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 3° - Di incaricare il Dirigente del Settore Personale a sottoscrivere tale convenzione, nonché il successivo progetto formativo nel quale saranno indicati, tra l'altro, i dati personali del tirocinante ed il Settore di assegnazione.
- 4° - Di dare atto che nessun onere viene a gravare a carico del bilancio comunale ivi compresa la copertura da rischi di infortuni e da responsabilità civile per tutta la durata di tali laboratori/tirocini.

5° - Di dare altresì, atto che responsabile del procedimento del presente atto è la Sig.a Brignone dott.ssa Anna Maria, Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Settore Personale.

### **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134, 4^ comma, del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere avuto riguardo alla necessità di procedere, in tempi brevi, alla stipula della convenzione di cui trattati;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il/la .....  
con sede in .....  
codice fiscale .....  
d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a  
dal sig. ....  
nato a ..... il .....

E

Il COMUNE DI CUNEO, con sede legale in CUNEO – Via Roma n.28, codice fiscale 00480530047, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a dal sig. LUCHINO Giovanni Franco, nato a Peveragno (CN) il 9.12.1950, nella sua qualità di Dirigente del Settore Personale, in nome e per conto del Comune di Cuneo;

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Comune di Cuneo si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.       soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ....., ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

### Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso in cui questo non si verificasse ed il comportamento del tirocinante costituisse turbamento nell'ambiente di lavoro, il soggetto ospitante - previa informazione al soggetto promotore - potrà chiedere, motivatamente, l'interruzione dello stage. Il soggetto ospitante si riserva, inoltre, di interrompere anticipatamente il rapporto di stage per esigenze connesse con la propria organizzazione interna.

### Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

N.B.: le eventuali spese sostenute dal tirocinante durante il periodo di stage non possono essere poste a carico del soggetto ospitante.

....., (data) .....

(firma per il soggetto promotore).....

(firma per il soggetto ospitante) .....